

Prot. n. 411304 del 22/12/2023

Spett.le Impresa concorrente

Firenze, 22/12/2023

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, svolta con modalità telematica, **per l'affidamento dell'Accordo Quadro 0827/2023 denominato "Immobili comunali - Efficientamento energetico impianti meccanici adeguamento e manutenzione straordinaria centrali, impianti termici e idrico sanitari. Direzione Risorse Umane e Istruzione, Via Nicolodi fase 2". Codice opera 210044, CUP H13C20000020004, CIG A0306B3E20.**

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante indagine di mercato, così come precisato nell'avviso pubblicato in data 29/11/2023, ed in esecuzione della determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione n. DD/2023/09826 del 28/11/2023, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'affidamento avverrà sulla base del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo, il Codice).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi dell'allegato II.2 Codice (Metodo A).

Articolo 1. MODALITÀ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** - accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Lo svolgimento in modalità telematica dell'appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere firmati digitalmente.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Articolo 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:

Descrizione dell'appalto	Accordo Quadro 0827/2023 denominato "Immobili comunali - Efficientamento energetico impianti meccanici adeguamento e manutenzione straordinaria centrali, impianti termici e idrico sanitari. Direzione Risorse Umane e Istruzione, Via Nicolodi fase 2". Codice opera 210044
CIG	A0306B3E20
CUP	H13C20000020004
CUI	L01307110484202100029
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Simone Ferroni

Il progetto, validato con verbale di validazione del 13/11/2023, è stato approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2023/09826 del 28/11/2023.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € **353.223,22** (IVA esclusa), di cui € **6.925,96** per **oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso ed € **103.889,18** per **costi della manodopera** non soggetti a ribasso.

L'appalto in oggetto si riferisce ad un Accordo quadro, i cui lavori verranno specificati in contratti applicativi, che avranno forma di specifici "contratti attuativi", come indicato negli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. La Stazione Appaltante non assume

alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'appalto, che - come previsto nell'art. 2 del CSA - è meramente presuntivo. Anche l'importo relativo alla sicurezza, stimato sulla base di appalti analoghi, è, quindi, da intendersi come meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante, in quanto il reale ammontare di tali costi sarà definito in occasione della redazione di ogni singolo contratto applicativo.

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza e i costi della manodopera, soggetto a ribasso, ammonta a € 242.408,09.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:

Lavorazioni	Categorie e Tabella A All. II.12	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita ¹
"Impianti termici e di condizionamento"	OS28	II	SI	€ 353.223,22	100 %	Prevalente	50% della categoria

È ammesso il subappalto, **con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo**, entro il limite del **50% dell'importo della prevalente**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. a) del Codice, nonché dall'articolo 12 del Capitolato speciale di appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'appalto, modifiche contrattuali non sostanziali e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti, così come previsto dall'art. 120, comma 6 del D. Lgs. 36/2023. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 9 del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Stante quanto sopra, ai fini dell'art 14, comma 4, del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto** è pari a **€ 423.867,86** al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, **il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è il Contratto Collettivo Nazionale**

¹ Cfr. successivo articolo 11 della presente lettera di invito.

per lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, siglato in data 5 febbraio 2021.

Come previsto dall'art. 38 del capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 60, commi 2 e 3 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo della costruzione elaborati dall'ISTAT.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze, via Nicolodi, Direzione Risorse Umane e Istruzione.

L'Accordo quadro avrà durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro.

La durata del periodo concesso per l'esecuzione dei lavori sarà definita nel singolo contratto applicativo e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Articolo 3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, ed è finanziato, così come previsto dal bilancio di previsione 2023-2025, mediante mutuo, come da Codice Opera n. 210044 (trattasi di numero di riferimento attribuito all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Trattandosi di Accordo Quadro, all'aggiudicatario verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi del quale l'importo dell'anticipazione del prezzo verrà calcolato di volta in volta sul corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi.

Il pagamento² del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento - e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

Articolo 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA.

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 13 della presente lettera di invito.

Articolo 5. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

² Così come stabilito all'art. 18 del Capitolato speciale d'Appalto.

L'Amministrazione invia **le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, e) le richieste di chiarimenti e quelle relative al soccorso istruttorio**, all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC): pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, detto indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Si precisa che, in attuazione del Decreto 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), è stata realizzata una integrazione del Sistema START con gli indirizzi presenti nell'Indice nazionale INI – PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec_ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione, conformemente all'art. 104, comma 9, del Codice, sarà recapitata ad entrambe le parti del contratto di avvalimento.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Articolo 6. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di

dettaglio della presente gara, **entro e non oltre il giorno 29/12/2023**. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite **entro il giorno 02/01/2024** e pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Articolo 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all'articolo 9.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

AGGREGAZIONI DI RETE

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 8. REGISTRAZIONE AL SERVIZIO “FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE”

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento necessario per la verifica online, tramite il portale ANAC, dei requisiti per la partecipazione dell'Operatore economico alle procedure di affidamento.

Articolo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici **e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano in requisiti.**

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95

del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, siano in possesso di **attestazione SOA in corso di validità**, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche, adeguate ai lavori da assumere.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, **il concorrente potrà qualificarsi mediante** il possesso di attestazione SOA nella **categoria**:

- OS28, classifica II (o superiore);**
oppure, in alternativa
- OG11, classifica II (o superiore)**³.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata **attivata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice ⁴), la procedura **per il rinnovo o la verifica triennale** della **SOA**. La relativa **documentazione** dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*".

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

Articolo 10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 9 lett. B) della presente lettera.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente. In particolare, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed

³ Ai sensi dell'art.18, co. 21 dell'Allegato II.12 al Codice, "*l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta*".

⁴ L'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che "*Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione*"; per quanto riguarda **la verifica triennale di mantenimento**, l'art. 17, comma 1 del citato Allegato II.12 al Codice prevede che "*In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo*".

esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, **il contratto di avvalimento** concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 **ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta**. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^ periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (**divieto di avvalimento a cascata**).⁵

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modulo A.2 della

⁵ Come indicato nella DD/2023/09826 del 28/11/2023.

nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, a pena di esclusione dalla gara. Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti maturati in proprio.

Articolo 11. SUBAPPALTO

Trattandosi di Accordo Quadro, il subappalto sarà di volta in volta consentito con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo.

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, **il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 50% dell'importo della categoria prevalente.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro **(divieto di subappalto a cascata).**⁶

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il mancato rispetto del suddetto protocollo

⁶ Come indicato nella DD/2023/09826 del 28/11/2023.

costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.

Articolo 12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

Articolo 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04.01.2024, a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Entro lo stesso termine sopraindicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7**, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 17 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa che:

- **per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare");

- essendo i **documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità**;

- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono** le cariche di cui al comma 3 dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
 - in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e , nel caso di socio unico persona giuridica, gli amministratori di quest’ultima.
- n tutti i casi di cui sopra dovrà essere indicato, se presente, l’amministratore di fatto.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START **al momento non è adeguata alle disposizione del D.Lgs. 36/2023** e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i **soggetti cessati**: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- **le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall’art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica,**

amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;

- il richiamo all'**art. 45 del D.Lgs. 50/2016** del Codice va inteso riferito all'**art. 65 del D.lgs. 36/2023** e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

- il richiamo all'**art. 92 del DPR 207/2010** va inteso riferito all'**art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice.**

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:**

- **copia** (in formato elettronico) **dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti**, redatto nella forma minima della

scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del D.lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), lettera c) o lettera d) del D.Lgs. 36/2023, esso deve:

- compilare i *form* on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)⁷

Le **dichiarazioni** sull'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e le altre dichiarazioni richieste nella presente gara previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, e attraverso il modulo denominato "**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**", messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato "*Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente*", nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere **firmati digitalmente** (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.

Il DGUE e il modulo denominato "**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**" devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE**: deve essere presentato un DGUE e un modulo "**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**" distinto per ciascuno degli

⁷ Il modulo denominato "**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**" si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere alcune dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE. I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello 1. **Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici e le cooptate** dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziate esecutrice/ausiliaria/cooptata**". Si precisa che l'utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni pertinenti.

Mediante il modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE – concorrente**” ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l’altro, rendere dichiarazione attestante: a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE⁸. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**”. Le **consorziate indicate come esecutrici** dovranno compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata**”, il proprio DGUE limitatamente alle parti di pertinenza. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati⁹;

- **nel caso di cooptazione**: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l’impresa cooptata – che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata**”, il proprio DGUE (limitatamente alle parti di pertinenza), dichiarando di possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’appalto ed in ogni caso non superiore all’importo delle qualificazioni possedute, in conformità all’art. 68 co. 12 del Codice e dell’art. 30, comma 4 dell’Allegato II.12 al Codice. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il concorrente e modello 2 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

⁸ **N.B.:** la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera f) dell’art. 65 del D.Lgs. 36/2023) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione**.

⁹ **N.B.** Qualora un **consorzio** di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 65 del Codice (**consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile**) partecipi alla procedura come **membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario**, l’inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 94 comma 3 del Codice e quindi:

- a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio amministratore e direttore tecnico;
- c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero agli amministratori del socio unico persona giuridica;
- e) dell'amministratore di fatto, nelle ipotesi di cui a tutte le lettere precedenti.

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 **comma 1** del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o *"Self-Cleaning"*, ai sensi dell'art.96 del Codice) .

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

A.3) DOCUMENTO "PASSOE" relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale; **nel caso di consorzio stabile dovrà inserita, oltre le consorziate esecutrici, anche l'eventuale consorziata esecuttrice che presta i requisiti.**

Nel caso di cooptazione dovrà essere inserita nel PASSOE del concorrente cooptante anche l'impresa cooptata, con relativa firma digitale. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che l'operatore economico cooptato deve generare la propria componente del PassOE classificandosi nel ruolo di soggetto indicato dal concorrente "Impresa cooptata" (cfr. FAQ relative al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE presenti sul sito ANAC , sezione *"F-Creazione Pass Operatore Economici"*, FAQ F.16).

Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 14, con assegnazione di un termine, **a pena di esclusione**, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

A.4) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

A.5) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti¹⁰ o GEIE già costituiti:

- a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b) **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

A.6) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 104 DEL CODICE

Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. **impresa ausiliaria**, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il partecipante deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023), **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto, concluso in forma scritta a **pena di nullità**, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti ;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). **N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.**

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE**;
- rendere, **utilizzando un apposito modulo**, denominato "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata**", disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione

¹⁰**N.B.:** quanto indicato nel punto A.5 è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e **non** nelle altre ipotesi di consorzio di cui al citato art. 65, comma 2.

relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata**”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.7) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC di cui al successivo paragrafo 15.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Articolo 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione del contratto di avalimento, dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di**

concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice);

• il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. E' facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);

- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

Articolo 15. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC¹¹

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>¹².

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è

¹¹ L'art. 1, comma 67 legge 266/2005, stabilisce l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

¹² Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Articolo 16. VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l'indicazione di numero tre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 242.408,09**, il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form* on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica".

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) la stima dei costi aziendali dell'offerente** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) i costi della manodopera**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, **ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.**

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera definiti da questa stazione appaltante** all'articolo 2 della presente lettera di invito **sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso** e sulla piattaforma "START" sono indicati come "**Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA**", poiché al momento la piattaforma non prevede per essi un'apposita voce.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'OFFERTA ECONOMICA:

Con riferimento all'offerta economica, si evidenzia che sulla piattaforma **l'IMPORTO**

TOTALE OFFERTO al netto dell'IVA risulta dalla SOMMA di tre addendi:

1) **l'IMPORTO OFFERTO al netto dell'IVA**, che è l'IMPORTO RIBASSATO, ovvero risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo soggetto a ribasso d'asta di **€ 242.408,09**;

2) **I COSTI DELLA SICUREZZA** al netto di IVA (definiti da questa stazione appaltante) di **€ 6.925,96**;

3) **I COSTI DI MANODOPERA, NON RIBASSABILI**, al netto di IVA (quantificati da questa stazione appaltante) di **€ 103.889,18**.

Nell'offerta si chiede inoltre all'operatore economico di indicare ANCHE gli oneri di sicurezza aziendale e i costi stimati della manodopera, ma questi due ultimi importi **NON ENTRANO A FAR PARTE DELLA SOMMA CHE NELLA PIATTAFORMA DETERMINA l'IMPORTO DELL'OFFERTA ECONOMICA**.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "*form on-line*". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera indicati dall'offerente, se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice** (con onere a carico del concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera), non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Articolo 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2 Codice, metodo A.

Il calcolo verrà svolto **automaticamente dal sistema START** secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma telematica, nell'area *Istruzioni*, sezione "Manuali utilizzo funzionalità START", voce "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".

Articolo 19. SEDUTE DI GARA

La **prima seduta della presente gara avrà luogo il giorno 05/01/2024, alle ore 9:00**, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START e si svolgerà mediante videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams).

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità.

Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.¹³

Articolo 20. SVOLGIMENTO DELLA GARA

A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all'espletamento della gara), procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- c) ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 della presente lettera;
- d) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
- e) ad adottare gli eventuali atti relativi all'esclusione dalla procedura di gara e ad effettuare la comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla loro adozione;
- m) ad effettuare, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il calcolo della soglia di anomalia, come indicato nel precedente paragrafo 18.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia accertato, sulla base di rilevanti elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate, ai sensi dell'art 95, comma 1, lett. d) del Codice.

B) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIORE OFFERENTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato

¹³ Come da Bando tipo ANAC n. 1, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e relazione illustrativa.

all'espletamento della gara procederà all'apertura delle offerte economiche e alla verifica della loro regolarità formale.

Procederà in tale sede a disporre l'**esclusione** del concorrente qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili per cui si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, ovvero in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà infine ad individuare il miglior offerente, come segue:

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 18, si procederà all'esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- **qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tal caso è rimessa al RUP.

In ogni caso il soggetto deputato all'espletamento della gara approverà, dopo aver individuato il concorrente che ha presentato la migliore offerta, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema START di formulare la classifica della gara.

L'individuazione del miglior offerente che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo concorrente e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara chiuderà la seduta e trasmetterà al RUP gli atti e documenti della gara ai fini degli adempimenti sopra indicati.

Articolo 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione della gara avverrà nei confronti del miglior offerente entro il termine di tre mesi¹⁴ dalla data di spedizione della presente lettera di invito, previa verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC. Si procederà altresì a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice e la relativa determina sarà pubblicata sul profilo del committente, all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it/node/12612>

I verbali di gara, conformemente all'allegato 9 della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (G.U. n.24 del 30 gennaio 2023), nonché agli obblighi di pubblicazione contenuti nel

¹⁴ Articolo 2 lettera c) dell'Allegato I.3, del Codice, in combinato disposto con l'articolo 17 comma 3 del medesimo Codice.

PIAO 2023-2025 di questo Ente, saranno anch'essi pubblicati sul profilo del committente, unitamente alla determina di aggiudicazione.

L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, al medesimo indirizzo.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Articolo 22. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà nei confronti del concorrente classificato al primo posto della graduatoria, attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I controlli verranno effettuati sul concorrente, e in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti.

Articolo 23. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) .

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Articolo 24. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai fini della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale¹⁵ e depositare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

¹⁵Così come precisato nella DD/2023/09826 del 28/11/2023, a rettifica di quanto indicato nell'articolo 14, lettera B), del CSA.

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

-il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;

-se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

Articolo 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy> ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.

Articolo 27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (norma tuttora vigente in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023) e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec:
ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Rita Mantovani